CAMERA DEI DEPUTATI N. 1579-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

Presentato il 19 settembre 1992

Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 380, recante modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali

(Relatore: **Marco BOATO**)

NOTA: In data 7 ottobre 1992 la Commissione ha deliberato di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	**La Commissione propone la non conversione.**
1. È convertito in legge il decreto-legge 18 settembre 1992, n. 380, recante modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali.	

Decreto-legge 18 settembre 1992, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 221 del 19 settembre 1992.*

Modifica degli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, concernenti lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, ed in particolare l'articolo 2 che prevede, per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali che debbono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, quattro turni elettorali stabiliti secondo puntuali scadenze temporali;

Considerato che il numero di detti turni elettorali si è rivelato inidoneo a realizzare una organica e funzionale razionalizzazione delle tornate elettorali e che la vigente normativa in materia comporta una notevole dispersione di sforzi organizzativi con indubbio aggravio della spesa pubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la revisione di talune norme in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 1. — 1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo

semestre, ovvero in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 novembre se il quinquennio di carica si compie nel secondo semestre.

2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

ART. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, nel periodo compreso dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente e dal 1° gennaio al 30 giugno dello stesso anno. ».

ARTICOLO 2.

1. Fatto salvo il turno elettorale già fissato per domenica 27 settembre 1992, il successivo turno che, a norma del previgente articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 7 giugno 1991, n. 182, avrebbe dovuto svolgersi in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 1992, è rinviato al primo turno utile del 1993 stabilito dal presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.